



28 novembre 2007

Trasporto di valori

Il trasporto fisico di valori, ossia il trasferimento di valori patrimoniali da un luogo all'altro, non è assoggettato alla LRD. Si tratta di un servizio che, per sua natura, non si distingue dal trasporto di altre merci. Però, se in relazione al trasporto o durante quest'ultimo dovessero essere offerte delle prestazioni supplementari che, se considerate separatamente, devono essere qualificate come intermediazione finanziaria, allora sorge l'obbligo di assoggettamento. Questo è in particolare il caso in cui il trasportatore, con un pagamento sul proprio conto, converte in moneta scritturale il denaro contante che gli è stato affidato, prima di accreditarlo in forma elettronica al destinatario o, a seconda del contratto, ad una terza persona. Con questo modo di procedere infatti, oltre al trasporto di denaro, il trasportatore fornisce anche un servizio per il traffico di pagamenti.

Tuttavia, se il trasportatore agisce per ordine del titolare del credito del negozio giuridico, allora l'intera attività va qualificata come attività di recupero di crediti e pertanto non è assoggettata. Non è ad esempio assoggettato alla LRD il "cash on delivery" (COD), diffuso nel ramo dei trasporti. In un'operazione di COD, lo speditore consegna al trasportatore la merce, che da quest'ultimo viene trasportata al destinatario. Il trasportatore consegna la merce al destinatario dietro pagamento in contanti o mediante assegno bancario. Infine, l'importo corrispondente viene trasmesso per posta dal trasportatore allo speditore o viene versato dapprima sul conto del trasportatore e successivamente, in forma elettronica, sul conto dello speditore. Questa attività costituisce un'operazione di garanzia di pagamento nell'interesse dello speditore. Il committente è il mittente della merce, vale a dire il titolare del credito. Si tratta pertanto di un'attività di recupero di crediti non assoggettata.

L'avvolgimento di monete in rotoli di carta, non è da qualificare come un servizio di intermediazione finanziaria perché, in questo caso, la merce trasportata viene solo nuovamente imballata. Allo stesso modo, il cambio della taglia delle banconote nella stessa valuta non è da considerarsi intermediazione finanziaria.

Ogni trasporto implica automaticamente la custodia del bene da trasportare per l'intera durata del trasporto. Per principio, la custodia fisica di valori patrimoniali non è un servizio finanziario e quindi non causa alcun obbligo di assoggettamento. La situazione appare però diversa quando i beni custoditi sono valori mobiliari ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. g LRD. Questo servizio è esplicitamente sottoposto alla legge. Se lo scopo della volontà delle parti è la custodia di valori mobiliari, allora questa attività deve essere considerata come il servizio principale, dalla quale risulta l'obbligo di assoggettamento. Se invece la custodia di valori mobiliari è solo un servizio secondario necessario per il trasporto, allora questa attività non va considerata a sé stante e non provoca alcun obbligo di assoggettamento.